



Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche **ANCONA**

PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI NELL'ANNO 2020 - ART. 37 D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98 CONVERTITO DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N°111

L'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n°111, reca disposizioni in ordine all'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, attraverso la determinazione con il "*Programma per la gestione dei procedimenti amministrativi pendenti*" degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno di riferimento e degli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi di lavoro esigibili dai magistrati, dell'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Alcune considerazioni di ordine generale.

Il TAR delle Marche ha un cospicuo arretrato.

Il numero dei ricorsi giacenti in attesa di decisione ammontava al 31.12.2019 a 2.665.

In questi anni sono stati profusi sforzi notevoli per l'abbattimento, come evidenziato dalla costante riduzione – in numeri assoluti e in percentuale – ma la criticità di tale situazione permane.

Le cause di questo negativo fenomeno sono da rinvenire in un complesso di circostanze, alcune di carattere generale (in quanto comuni a tutti i TAR) ed altre specifiche del TAR Marche.

Molto brevemente può dirsi che l'organico di diritto previsto per questo Tribunale - sette magistrati (6 giudici più il Presidente) - è stato per decenni (dalla istituzione dei TAR sino al 2013) del tutto insufficiente a fronteggiare la mole dei ricorsi proposti, sicché si è negli anni data la precedenza ai ricorsi urgenti e di maggiore rilevanza economico – sociale, determinando così l'accumularsi di un arretrato sempre più cospicuo.

In aggiunta, per lunghi periodi, a causa di trasferimenti, collocamento a riposo, malattie, il numero dei magistrati in servizio è risultato spesso inferiore a cinque.

Questo fenomeno ha subito in molte altre sedi una forte contrazione con la riduzione del termine, un tempo decennale, per la perenzione dei ricorsi e con l'entrata in vigore nel 2010 del codice del processo amministrativo che ha consentito eliminare un contenzioso ormai "fittizio". Il calo del numero dei ricorsi proposti che ha interessato i TAR periferici ha poi, dal 2010 ulteriormente a determinare, in talune sedi, l'eliminazione dell'arretrato ultratriennale (quello rilevante ai fini della c.d. legge Pinto) e comunque a drastiche riduzioni nelle altre sedi.

Non così è stato per il TAR delle Marche che vanta un triste primato di una percentuale di ricorsi ultra quinquennali pari a circa il 50% del totale, che lo pone al secondo posto a livello nazionale.

La peculiare caratteristica di tale arretrato, che arriva ad oltre venti anni, è quello di una "anomala" altissima percentuale di un generico (spesso del tutto indimostrato) interesse al ricorso; sicché le dichiarazioni di sopravvenuta carenza d'interesse sono molto ridotte rispetto alla media di altri Tribunali.

In questo contesto, l'unica – costosa – misura capace di realizzare l'abbattimento dell'arretrato è quella della decisione nel merito dei gravami pendenti.

Ho provveduto, dal mio insediamento al 17 giugno 2020, a riservare una quota (di 1/4 circa) del ruolo di udienza per l'iscrizione dei ricorsi ancora pendenti, procedendo in rigoroso ordine di ruolo, dall'annualità più remota (il 1999)!

Nel decorso anno sono state tenute 2 udienze straordinarie ex art. 16 dell'allegato 2 del c.p.a. , nelle quali sono stati portati 32 ricorsi e all'esito delle quali sono state emesse 22 sentenze di definizione dei giudizi e 5 ordinanze istruttorie.

In data 31 gennaio 2020 si è tenuto un incontro con i rappresentanti di tutti gli Ordini degli Avvocati del distretto, nel corso del quale sono stati enunciati gli obiettivi e le metodiche su cui fondare il programma di abbattimento dell'arretrato e sono stati raccolti i suggerimenti del Foro.

Questi i caposaldi del programma 2020:

a) incremento del numero delle sentenze brevi all'esito della camera di consiglio, migliorando ancora le già ottime percentuali realizzate nel 2019;

b) accoglimento delle istanze di prelievo realmente motivate circa l'urgenza del decidere, che non sia la mera anzianità del ricorso;

c) fissazione d'ufficio dei ricorsi più anziani (anno 2000), previa verifica della permanenza dell'interesse alla decisione (mediante ruolo aggiunto) e successiva istruttoria presidenziale, al fine di pervenire alla decisione nel merito alla udienza, senza necessità di defatiganti ulteriori istruttorie.

La collaborazione degli avvocati in questo contesto sarà fondamentale, atteso che la tempestiva comunicazione del venir meno dell'interesse alla decisione è l'unico strumento in grado di impedire che i ruoli siano inutilmente occupati a danno di altri ricorsi che non possono essere iscritti al ruolo di udienza, per superamento del numero massimo di assegnazioni ai magistrati stabilito del CPGA.

Altra nota dolente è costituita dalle richieste di rinvio proposte per ricorsi ultratriennali. Sul punto si è rappresentato che – salvo la sussistenza di seri motivi di impedimento del difensore – non sarà accordato alcun differimento per generiche e tardive trattative di componimento delle controversie che non trovi fondamento in comprovati sopravvenuti mutamenti della situazione giuridico-fattuale alla base del contenzioso.

Naturalmente il sopraggiungere dell'emergenza Covid 19, con la conseguente sospensione dei termini e della attività giurisdizionale, ha in parte vanificato ogni attività di recupero dell'arretrato.

Situazione organizzativa, strategie e disciplina di coordinamento.

1) Nell'anno 2020, rispetto alla situazione organizzativa dell'anno 2019, le criticità presenti nelle figure di vertice della Magistratura non sono state superate.

- Dei sette magistrati previsti nella dotazione organica del personale di magistratura sono assegnati a questo Tribunale, solo, cinque magistrati;
- Nella dotazione organica del personale amministrativo dell'Ufficio di Segreteria con decorrenza dal 01 gennaio 2020, risultano vacanti N¹ posti dell'area III con profilo professionale "Funzionario" N⁵ posti dell'Area II con profilo professionale di Assistente, di cui 3 assegnati nell'anno 2018 all'Ufficio del Processo. Nel contempo, sarà collocato a riposo un'ulteriore unità lavorativa dell'area II. Risultano assenti dal servizio N³ unità lavorative dell'Area II per altri motivi.
- Nell'anno 2017, è stata sottoscritta la convenzione quadro con la Regione Marche, Corte d'Appello, Università degli Studi di Urbino, Macerata, Camerino e Università Politecnica di Ancona, per la formazione presso gli Uffici Giudiziari, finanziata con fondi FSE 2014-2020 approvata dal Consiglio di Presidenza in data 12.10.2018, per il semestre 1 novembre/ 30 aprile 2020 è stato assegnato un tirocinante; una nuova tirocinante era

assegnata dal 1 aprile 2020, sempre per un semestre. Il sopravvenire dell' emergenza Covid 19 ha comportato, in via precauzionale, d'intesa con la Regione, la sospensione dei suddetti tirocini dal mese di marzo 2020.

2) Tenuto conto della parziale copertura dell'organico di magistratura (5 unità su 7) il mantenimento degli standard di produttività e l'eventuale ulteriore riduzione dell'arretrato rispetto all'anno 2019 potranno essere ottenuti – oltre che con gli strumenti di decretazione monocratica per la rapida definizione dei giudizi in rito ai sensi degli artt. 82 e 85 c.p.a. – attraverso la fissazione di udienze finalizzate a verificare il permanere dell'interesse alla trattazione dei ricorsi più risalenti ed a seguito dell'adesione

Obiettivi per l'anno 2020

A) Obiettivo di riduzione della durata dei procedimenti raggiungibili nell'anno in corso

A.1) *Riduzione della durata dei procedimenti*

Alla data del 31 dicembre 2019 risultano pendenti **N²⁶⁶⁵** a partire dal 1999. L'elevato numero di cause pendenti non consente di calcolare - con un serio margine di approssimazione - la durata media dei procedimenti che, realisticamente, rappresenti l'andamento generale del contenzioso amministrativo marchigiano. Di conseguenza, non è possibile fissare obiettivi generali di riduzione del contenzioso, che possiedano i caratteri di attendibilità, misurabilità e obiettiva verificabilità.

Allo stato attuale, è possibile continuare a garantire interventi diretti a contenere la durata dei singoli affari che vengono portati all'attenzione dell'organo giudicante, attraverso le seguenti misure:

- oculata gestione delle istanze di rinvio;
- anticipazione della fase istruttoria in vista dell'udienza di merito;
- incremento dei ricorsi definiti in primo grado con sentenza in forma semplificata, adottata - ai sensi dell'art. 60 c.p.a. - in esito alla trattazione della domanda cautelare;
- immediata adozione dei provvedimenti monocratici di definizione in rito di cui agli artt. 82 e 85 c.p.a.;
- rispetto dell'ordine di priorità nella fissazione dei ricorsi per la decisione di merito;
- formazione del ruolo di merito nell'equo bilanciamento tra i ricorsi recenti (fissati dal collegio a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare o ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.) e cause più risalenti;
- “Udienze Straordinarie smaltimento dell'arretrato- Anno 2020” per le quali sono state fissata l'udienza dell'08 luglio 2020 e 14 ottobre 2020 finalizzata a ridurre l'arretrato ed in cui dovranno essere fissati **N⁵⁸** Ricorsi. E' stata attivata la nuova procedura di interpello per lo smaltimento dell'arretrato con fissazione di n.2 udienze (30.09.2020 e 11.11.2020).

Tutti gli attori di cui al successivo punto B) coopereranno attivamente per l'individuazione di ricorsi realmente identici da definire nella medesima udienza o camera di consiglio ai sensi dell'art. 3, comma 5, dei “Criteri CdP”.

A.2) *Abbattimento dell'arretrato*

In applicazione delle misure incentivanti di cui all'art. 37 commi 11 *bis* e 12 del D.L. 98 del 2011, viene confermato l'obiettivo di riduzione del 10 per cento dei procedimenti pendenti rispetto all'anno precedente.

L'obiettivo si intenderà raggiunto se – alla data del 31 dicembre 2020 - il numero delle cause pendenti sarà inferiore alla cifra di N^ 2399.

L'obiettivo potrà essere rideterminato nel caso in cui, nel corso del 2020, si dovesse verificare un significativo incremento delle sopravvenienze rispetto alla media degli ultimi 10 anni (904), considerato che, nel corso dell'anno 2015, il TAR Marche ha esaurito la procedura di perenzione transitoria di cui all'art. 1, All. 3, al decreto legislativo n. 104 del 2010, portandosi alla pari con la procedura di perenzione quinquennale di cui all'art. 82 del c.p.a., per cui nell'anno in corso saranno dichiarati perenti (se ne sussisteranno i presupposti) i ricorsi presentati nell'anno 2014 e in parte nell'anno 2015.

Attori coinvolti nell'attuazione del programma e corrispondenti attività

L'attuazione del programma presuppone, pur nella distinzione e nel rispetto dei corrispondenti ruoli, un'attività sinergica e coordinata dei Magistrati, del personale di Segreteria, del Libero Foro (tramite rispettivi Ordini professionali), dell'Avvocatura dello Stato, delle Avvocature delle altre Pubbliche Amministrazioni ed eventuali tirocinanti quale personale esterno di supporto.

Presso questo Tribunale, è stato già costituito:

- l'Ufficio del Processo, struttura organizzativa destinata ad assicurare il supporto al più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire tutte le attività amministrative e la puntuale gestione.
- l'Ufficio Relazioni con il pubblico;

Esaminato il D.P.C.S. 29.01.2018, con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, pubblicato sulla G.U. in data 16.03.2018, ed in particolare l'art.27, comma 3 punto 1, nell'anno in corso, il Dirigente coordinerà l'Ufficio del Processo, con le unità lavorative assegnate, riservandosi ogni variazione, a seguito della copertura dei posti vacanti.

B) Obiettivo di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, raggiungibili nell'anno in corso

B.1) Rendimento generale dell'Ufficio

Tendenza al mantenimento ed al miglioramento dello *standard* di rendimento e di produttività raggiunto nell'anno 2019, con tendenziale miglioramento per l'anno in corso.

B.1.1) Presidente del Tribunale

Il Presidente del Tribunale garantirà il coordinamento generale delle azioni necessarie per l'attuazione del programma, attraverso l'esercizio delle funzioni ad esso riservate dall'ordinamento, adottando i conseguenti provvedimenti monocratici. La delega è ammessa solo:

- *una tantum* a fronte di impedimenti oggettivi (da comunicare al Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 3, comma 9, dei "Criteri CdP");

- per garantire, la turnazione nel periodo feriale, con particolare riferimento all'esame delle istanze cautelari di cui agli artt. 56 e 61 del c.p.a. e all'adozione dei decreti di cui all'art. 118 del c.p.a.;
- nelle altre ipotesi disciplinate da questo programma.

Restano comunque riservati al Presidente l'adozione dei decreti di cui all'art. 82 e all'art. 1 All. 3 del decreto legislativo n. 104 del 2010, nonché l'adozione degli altri decreti di cui all'art. 85 del c.p.a. relativi a fascicoli mai assegnati ad altro magistrato ovvero assegnati a magistrati non più in servizio presso il Tribunale, fatte salve le ipotesi di legittima sostituzione per assenza o impedimento.

Prima della fissazione dei ricorsi pendenti da lunga data, il Presidente disporrà le istruttorie obiettivamente necessarie affinché la definizione del giudizio non venga ulteriormente ritardata in sede di merito.

B.1.2) Altri magistrati del Tribunale

Ai Magistrati saranno assegnati un numero di affari nei limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Detti limiti, potranno essere superati (ai sensi dell'art. 1 c. 2 dei "Criteri CdP") previo consenso del Magistrato, ma contenuti, comunque, entro il limite massimo di 3 affari per udienza (diversi da quelli cautelari), e riguardanti cause vertenti su un'unica questione (art. 72 c.p.a.) o di tipo seriale non identiche ovvero definibili con riferimento ad orientamenti giurisprudenziali diffusi.

Il singolo Magistrato adotterà, sempre su base volontaria, i decreti presidenziali di cui all'art. 85 del c.p.a. che la Segreteria gli sottoporrà in applicazione del punto B.1.3).

B.1.3) Segreteria e personale esterno di supporto

L'Ufficio di Segreteria supporterà il Presidente ed i Magistrati se delegati nella redazione dei provvedimenti monocratici di cui agli artt. 82, 85 e 1 All. 3 del decreto legislativo n. 104 del 2010. Su loro richiesta potrà anche predisporre lo schema di provvedimento.

L'Ufficio di Segreteria, svolgerà, inoltre, un costante monitoraggio dell'archivio per la tempestiva individuazione dei ricorsi di cui all'art. 81 del c.p.a. ovvero per l'individuazione delle cause di estinzione o improcedibilità definibili ai sensi degli artt. 82 e 85 del c.p.a..

Il personale amministrativo assicurerà il costante monitoraggio dell'archivio per il tempestivo inoltro degli avvisi di cui all'art. 82 del c.p.a. al verificarsi dei presupposti.

B.1.4) Libero foro, Avvocatura dello Stato, Avvocatura delle altre Pubbliche Amministrazioni

Sarà reso effettivo, l'obbligo di sinteticità e chiarezza di cui all'art. 3 del c.p.a., nel rispetto dei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2016.

Sarà altresì valorizzato, per quanto possibile, l'istituto di cui all'art. 72 del CPA, sia per la rapida fissazione dell'udienza di merito, sia per una definizione immediata della controversia, in sede cautelare, ai sensi dell'art. 60 del c.p.a..

Non saranno accolte richieste di rinvio della trattazione del ricorso per cause diverse da quelle indicate al paragrafo B.3).

Dovrà essere rispettato l'obbligo di deposito di atti e documenti in formato digitale in applicazione dell'art. 136, comma 2, c.p.a. e secondo le disposizioni introdotte, a partire dal 2017, per il P.A.T.

B.1.5) Tirocinanti

I Tirocinanti, ove ne sia ripristinata l'applicazione al cessare dell'emergenza Covid 19, concorreranno al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma secondo le modalità stabilite nella convenzione sottoscritta con la Regione Marche.

B.2) Ordine di fissazione degli affari di merito

I ricorsi per i quali la legge assicura una corsia preferenziale (ai sensi degli articoli 87, comma 3, 119, 120, 129 c.p.a.) saranno fissati nel rispetto dei termini stabiliti, con eventuale compensazione successiva sul carico di lavoro del magistrato relatore qualora vengano superati i limiti massimi del carico assegnabile di cui al punto B.1.2).

I ricorsi di cui all'art. 130 del c.p.a. saranno fissati in via d'urgenza e prioritaria.

Nelle ipotesi di cui all'art. 55, commi 10 e 11, c.p.a., l'udienza di discussione del ricorso nel merito sarà fissata entro il termine orientativo di 12 mesi dalla pronuncia cautelare. Detto termine potrà essere anticipato o posticipato in applicazione dei criteri di priorità di seguito indicati. Per evitare, tuttavia, il rapido completamento dei ruoli di merito con le cause fissate dal collegio attraverso le ordinanze di cui alle citate disposizioni del c.p.a., si cercherà di evitare che al singolo relatore vengano assegnati più di tre ricorsi per udienza (oltre ad eventuali ricorsi con questi connessi). In ogni caso dovrà essere perseguito l'obiettivo di definizione della controversia entro il termine triennale di cui all'art. 2 comma 2-*bis* della Legge n. 89 del 2001.

Negli altri casi saranno osservati i criteri di priorità di cui all'articolo 72 c.p.a. e all'articolo 8, All. 2, decreto legislativo n. 104 del 2010, nonché quelli previsti dall'art. 12 dei "Criteri CdP".

In particolare gli affari saranno fissati con priorità:

- qualora la decisione della controversia dipenda dalla risoluzione di una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa (art. 72 CPA);
- in caso di accoglimento dell'istanza cautelare (relativamente alle cause antecedenti al c.p.a. o non fissate ai sensi dell'art. 55, commi 10 e 11, c.p.a.) (art. 12 dei "Criteri CdP");
- se caratterizzati da scritti redatti in forma sintetica (art. 12 dei "Criteri CdP");
- qualora il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al Tribunale (art. 8 All. 2 decreto legislativo n. 104 del 2010);
- se dichiarati urgenti o prioritari da altre disposizioni dell'ordinamento.

Potranno inoltre essere fissati con priorità gli affari:

- connessi con esigenze di funzionalità dell'ufficio (art. 8, All. 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010);
- connessi per materia con altri ricorsi già fissati o da fissare con urgenza (art. 8, All. 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010);
- caratterizzati da motivate e documentate istanze di prelievo, seguendo, di norma, l'ordine di deposito delle stesse, salvo verificare l'attualità dell'urgenza o l'effettiva sussistenza di ragioni d'urgenza sopravvenute ed evidenziate in successive istanze di prelievo. L'applicazione oggettiva di tale criterio richiederà, tuttavia, la previa individuazione di tutti i ricorsi assistiti da istanza di prelievo e un esame di merito comparativo delle stesse (art. 8, All. 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010).

Le suddette cause di priorità possono cumularsi tra loro, rafforzando l'urgenza nella fissazione del ricorso.

B.3) Istanze di rinvio

In applicazione dell'art. 2, comma 2, c.p.a. il giudice e le parti coopereranno costruttivamente per garantire la ragionevole durata del processo.

Saranno consentiti rinvii della decisione:

- nei casi previsti dall'ordinamento;
- per comprovate e necessarie esigenze di ulteriore attività defensionale;
- per comprovate ragioni di economia processuale.

In ogni caso il rinvio non dovrà pregiudicare l'interesse di una parte all'immediata definizione del giudizio (anche cautelare) ovvero prolungarsi della controversia oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, della Legge n. 89 del 2001 o aggravare sensibilmente il ritardo qualora detti termini risultino, ormai, superati.

B.4) *Verifica intermedia sullo stato di attuazione del programma*

Oltre al costante monitoraggio svolto dall'ufficio sull'attuazione del programma, potranno essere organizzate formali verifiche intermedie qualora emergano evidenti criticità o significativi scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti per l'anno in corso ovvero sorga l'esigenza per altre urgenti ragioni. La verifica intermedia sarà svolta attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti di cui al punto A.2).

C) **Verifica sul raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2019 (art. 37, comma 2, D.L. n. 98 del 2011)**

C.1) Rendimento dell'Ufficio

Nell'anno 2019 è stato raggiunto l'obiettivo indicato nel relativo programma che prevedeva il mantenimento dello *standard* di rendimento e di produttività ottenuto nell'anno 2018.

C.2) Azioni e risultati conseguiti in relazione alle singole misure adottate nell'anno 2019.

a. Dall'esame dei ruoli di udienza (camerale e pubblica) non emerge un significativo scostamento sul numero di rinvii rispetto ai ruoli dell'anno 2018.

b. rispetto all'anno 2018, le definizioni del giudizio di merito in sede cautelare, ai sensi dell'art.60 c.p.a., sono aumentate e sono pari all'08,25 (152 nel 2018 contro 165 nel 2019);

c. attività sinergica con l'utenza esterna;

d. nell'anno 2019 è proseguita l'attività di riduzione dell'arretrato attraverso la procedura di perenzione quinquennale di cui all'art. 82 del c.p.a.. Nell'anno 2019 saranno quindi dichiarati perenti solo i ricorsi presentati dal 2013-2014

e. Nell'anno 2019, sono stati esaminati e conclusi quasi tutti i ricorsi per i quali era intervenuta la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse o di cessata materia del contendere o di rinuncia. Di conseguenza, gli attuali ricorsi pendenti forniscono un dato abbastanza verosimile del contenzioso "reale" in attesa di decisione a seguito di pubblica udienza;

f. Nel corso dell'anno 2019 i ricorsi esaminati nel merito in pubblica udienza hanno riguardato:

- quelli fissati a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare o in applicazione dell'art. 55 comma 10 del c.p.a.;
- quelli fissati con priorità ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a.;
- quelli elettorali ai sensi dell'art. 130 c.p.a.;
- quelli con dichiarazione di interesse alla decisione urgente rinviati dall'udienza di ruolo aggiunto;
- quelli con presentazione di istanza di prelievo;
- eventuali ricorsi connessi a quelli di cui sopra.

Per quanto concerne i ricorsi da decidersi nel merito secondo il rito camerale (silenzi, accessi e ottemperanze), non emergono ritardi rispetto ai termini di fissazione dell'udienza, in camera di consiglio, di cui all'art. 87, comma 3, c.p.a..

In applicazione delle misure incentivanti di cui all'art. 37, commi 11 *bis* e 12 del D.L. n. 98 del 2011, è stato individuato l'obiettivo di riduzione del 10 per cento dei procedimenti pendenti rispetto all'anno precedente. L'abbattimento dell'arretrato nell'anno 2019 si è assestato attorno al 14,12% essendo stati definiti 992 ricorsi con provvedimento (ed altri 19 annullati su istanza di parte).

La situazione descritta rende evidente l'insufficienza della dotazione organica dei magistrati assegnati al Tribunale amministrativo per le Marche al fine di raggiungere l'obiettivo di un abbattimento sensibile dell'arretrato esistente.

Brescia/Ancona, 21 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Sergio Conti